AGR

11751-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 455/2021
ALDO ESPOSITO		CC - 04/03/2021
MARIAROSARIA BRUNO		R.G.N. 36042/2019
DANIELE CENCI		
GIUSEPPE PAVICH	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza resa il 2 luglio 2019, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata per conto di (omissis) (omissis) in relazione al periodo da lui trascorso in regime di sottoposizione a custodia cautelare (in carcere, dal 4 al 6 gennaio 2015; agli arresti domiciliari dal 7 gennaio al 24 aprile 2015) applicatagli per un'imputazione provvisoria per maltrattamenti e lesioni, aggravate dal nesso teleologico, in danno della moglie (omissis) . Per tali addebiti il (omissis), sottoposto a giudizio, era stato poi prosciolto dal Tribunale di Napoli (il 23 aprile del 2015), con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare in atto: per l'esattezza egli era stato assolto dal delitto di maltrattamenti e, quanto al delitto di lesioni – in relazione al quale era venuta meno l'aggravante del nesso teleologico – veniva rilevata l'improcedibilità del reato, avendo la (omissis) rimesso la querela. La sentenza diveniva irrevocabile.

La Corte partenopea, nel respingere l'istanza riparatoria, ha ravvisato nella condotta del (omissis) gli estremi della colpa grave: in sede d'interrogatorio, il richiedente aveva infatti ammesso di avere procurato lesioni alla moglie in occasione dell'alterco del (omissis) ed aveva, altresì, riferito dei numerosi litigi intercorsi fra lui e la (omissis), per ragioni legate alla gelosia e – da qualche tempo – al fatto che la donna era ritenuta responsabile di sottrarre parte dello stipendio del (omissis) per consegnarlo al padre, il quale aveva la passione del gioco. Quest'ultimo particolare, osserva la Corte di merito, non elide in alcun modo la natura gravemente colposa del comportamento tenuto dal (omissis), tale da creare l'apparenza della commissione dei delitti a lui contestati.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il (omissis), con atto articolato in un unico motivo di doglianza.

In esso il deducente lamenta vizio di motivazione del provvedimento impugnato: in primo luogo osserva che il litigio fra due coniugi non può considerarsi comportamento gravemente colposo; inoltre, la Corte di merito non ha valutato adeguatamente le prove raccolte nel corso del giudizio di cognizione, dalle quali si ricavano elementi che escludono una condotta vessatoria da parte dell'odierno ricorrente ed evidenziano il mendacio della (omissis). Quest'ultima anzi, nel corso del giudizio, ha espressamente dichiarato che il (omissis) la percosse solo in occasione del diverbio del (omissis) e che per il resto la coppia andava d'accordo. Segue, nel testo del ricorso, l'integrale trascrizione delle dichiarazioni rese dal (omissis) in giudizio, in esito alle quali il ricorrente ritiene che non emerga alcun comportamento gravemente colposo da parte sua, evidenziando altresì che,

secondo la giurisprudenza, non può ritenersi caratterizzata da colpa grave una condotta che il giudice della cognizione non abbia ritenuto sufficientemente provata, con la conseguenza che non vi sono ragioni per ravvisare in capo al (omissis) un comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato, nei termini e per le ragioni di cui appresso.

Occorre premettere che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, in tema di ingiusta detenzione, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; v. anche Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

Tanto premesso, conviene chiarire che nel caso di che trattasi si é in presenza di un duplice addebito a carico del (omissis), in relazione al quale si era formato a suo carico il titolo esecutivo: ossia il delitto di maltrattamenti (art. 572 cod.pen.) e quello di lesioni aggravate dal nesso teleologico e dall'essere commesse in danno del coniuge (artt. 582, 576 n. 1 e 577 n. 1 cod.pen.).

1.1. Quanto al delitto di maltrattamenti, che - come é noto - é reato necessariamente abituale (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148), non solo in base al ricorso, ma anche in base alla stessa ordinanza impugnata non é dato rinvenire alcun comportamento oggettivamente ed esclusivamente riferibile al (omissis) al di fuori di quello costituente il delitto di lesioni del (omissis) : invero é pacifico in giurisprudenza che, in tema di maltrattamenti in famiglia, integra gli estremi del reato la condotta di chi *infligge* abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona, che ne *rimane* succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti (Sez. 6, Sentenza n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617). Nel caso di specie, risulta che - al di là di quanto riferito in querela - la (omissis) ha escluso, in sede dibattimentale, che in epoca antecedente l'episodio del (omissis) vi fosse stato a suo carico un comportamento

vessatorio del marito; e non risulta, neppure dall'ordinanza impugnata, che tale comportamento fosse emerso *aliunde,* di tal che può, al più, prendersi atto delle stesse dichiarazioni rese dal (omissis) nel corso del giudizio di cognizione, che danno conto unicamente di litigi e diverbi intercorsi in precedenza fra lui e la moglie: condotte non qualificabili come vessatorie o caratterizzate da sopraffazione e da assoggettamento della vittima e, quindi, non autonomamente suggestive della fattispecie di reato di cui all'art. 572 cod.pen..

Perciò, sul piano dell'oggettivo accertamento dei fatti, é doveroso tenere conto della sola condotta dell'imputato in data (omissis) : la quale, proprio in riferimento alla natura necessariamente abituale del reato di maltrattamenti – e in difetto di altri, specifici elementi oggettivamente accertati nel comportamento del (omissis) – non può, di per sé sola, costituire neppure elemento suggestivo di tale fattispecie criminosa: fattispecie che, all'evidenza, era stata ipotizzata in fase cautelare attraverso una valutazione congiunta del citato episodio del (omissis) unitamente alle dichiarazioni testimoniali della (omissis).

1.2. Rimane quindi, quale elemento valutativo della condotta del (omissis), il delitto di lesioni a lui ascritto, in relazione al quale l'assoluzione dal delitto di maltrattamenti ha fatto cadere l'aggravante del nesso causale, residuando unicamente quella del fatto commesso in danno del coniuge, che – a differenza di quella venuta meno in seguito alla pronunzia parzialmente assolutoria - non incide sull'ordinaria perseguibilità a querela del delitto di lesioni.

Ora, é noto che, in tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, *il giudice di merito* può valorizzare l'accertamento della condotta integrante una fattispecie criminosa per la quale sia intervenuto il proscioglimento con formula non di merito, anche se relativa a una delle imputazioni non idonea a costituire titolo custodiale, quando questa contribuisca, *unitamente ad altri elementi*, a creare l'apparenza della commissione dei più gravi delitti ascritti all'interessato, per i quali é stata applicata la custodia cautelare in carcere (Sez. 4, Sentenza n. 9199 del 31/01/2018, Palmisano, Rv. 272234).

Nella specie però la Corte di merito non ha fornito chiarimenti a tale riguardo, limitandosi a valutare a carico del (omissis) sia il comportamento da lui tenuto il (omissis) (omissis) (peraltro senza contestualizzarlo adeguatamente in relazione ai motivi sottostanti l'alterco) sia i litigi intercorsi tra i coniugi e da lui stesso riferiti (che però, come si é visto, non rivestono rilevanza ai fini di nessuna delle due fattispecie criminose a lui contestate), sia infine la denuncia iniziale presentata dalla (omissis) (che però, come pure la Corte di merito ha riconosciuto nell'ordinanza impugnata, ha formato oggetto di ritrattazione).

2. Per tali ragioni, rimanendo la necessità di chiarire la natura ostativa del comportamento del (omissis) "al netto" delle circostanze di fatto non comprovate in giudizio, l'ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui si demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui rimette la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)

Il Presidente
(Giacomo Fumu)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 MAR. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO